



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 693

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Modalità di riconoscimento al personale coinvolto nell'emergenza COVID-19 del trattamento economico temporaneo previsto dall'art. 36 della legge provinciale n. 3 di data 13 maggio 2020.

Il giorno **26 Maggio 2020** ad ore **13:38** nella sala delle Sedute in videoconferenza in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

L'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione a livello provinciale dell'epidemia da COVID 19 ha imposto una profonda e generalizzata riorganizzazione delle attività ospedaliere, che si è tradotta, da un lato, nell'implementazione della ricettività ospedaliera attraverso il potenziamento dei posti letto in terapia intensiva e sub intensiva e, dall'altro, nella riconversione di interi presidi ospedalieri o di loro reparti, che sono stati dedicati ad accogliere in via esclusiva pazienti affetti dal contagio.

In tale contesto emergenziale si è trovato ad operare *in primis* il personale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (medici, infermieri, professioni sanitarie, personale ausiliario e operatori socio sanitari) provvedendo alla gestione di pazienti a domicilio e in ospedale ed attivando le indagini epidemiologiche che si sono rilevate di fondamentale importanza per tenere sotto controllo il diffondersi dell'epidemia.

I necessari processi di riorganizzazione attivati per fronteggiare l'emergenza COVID 19 hanno determinato un notevole impatto sulle condizioni di lavoro degli operatori, con particolare riguardo a quelli impegnati nei reparti "COVID" determinando anche la necessità di un'accresciuta presenza lavorativa nei luoghi di lavoro.

Analogo impegno nel fronteggiare l'emergenza sanitaria COVID 19 è stato richiesto al personale sanitario, socio sanitario e ausiliario in servizio presso le residenze sanitarie assistenziali per anziani e disabili gestite dalle A.P.S.P. e da soggetti privati convenzionati. Tali residenze - i cui ospiti sono per definizione i soggetti maggiormente a rischio - sono fra i luoghi più sensibili e delicati da gestire nell'emergenza Coronavirus. Il contagio si è concentrato in particolare in alcune residenze mentre altre non sono state coinvolte.

A tutte le categorie di personale sopra richiamate va riconosciuto l'impegno e lo sforzo dimostrati nella gestione di un contesto di assoluta emergenza e di rischio anche per l'incolumità personale, nonché la grande professionalità dimostrata.

Al fine di remunerare le condizioni di particolare disagio e l'intensità dell'impegno professionale profuso dagli operatori coinvolti nell'emergenza COVID 19 la Provincia ha adottato, con l'art. 36 della legge provinciale n. 3 di data 13 maggio 2020, le misure ritenute adeguate allo scopo, compatibilmente con la situazione, per molti aspetti critica, della finanza provinciale. Gli istituti contemplati nei vigenti CCPL delle varie categorie interessate, che normalmente disciplinano il salario accessorio, non risultano infatti adeguati a regolare, peraltro in forma provvisoria e transitoria, le esigenze eccezionali del momento.

Il personale destinatario della misura oggetto di questo atto deliberativo è individuato, secondo le previsioni del comma 1 dell'art. 36 legge provinciale n. 3/2020, nel "*personale operante presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e presso le A.P.S.P. impegnato direttamente nella emergenza epidemiologica da COVID-19*" nonché, secondo quanto previsto dal comma 3 del medesimo art. 36, nel personale dipendente o operante presso altri soggetti ed i medici convenzionati con il Servizio Sanitario Provinciale, anche mediante il sistema tariffario.

Il comma 2 del pluricitato art. 36 demanda alla Giunta provinciale, sentite le Organizzazioni sindacali, la fissazione:

- a) della misura del trattamento economico temporaneo e delle relative modalità di attribuzione, anche differenziate in ragione del diverso grado di esposizione al rischio e dell'effettivo disagio lavorativo;
- b) del periodo di corresponsione, da una definita data di retroattività;
- c) della tipologia di personale e altri soggetti cui attribuire il riconoscimento, appartenenti o operanti presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e le A.P.S.P., nel quale va fatto rientrare il personale con periodi di malattia da COVID-19 e sintomatologia grave, a seguito di contagio intervenuto in occasione di attività sanitarie.

L'erogazione dei trattamenti economici di carattere temporaneo al personale destinatario delle misure previste dall'art. 36 dovrà avvenire nel rispetto del tetto massimo di risorse destinate allo scopo e individuate al comma 4 del medesimo articolo in 15 milioni di euro (lordo oneri).

Tutto ciò premesso si propone con questo atto deliberativo:

- a) di fissare l'arco temporale di corresponsione del compenso provvisorio previsto dall'art. 36 l.p. n.3/2020 tra la data del 17 marzo 2020 - coincidente con l'emanazione del decreto legge con cui sono state attivate le più significative misure straordinarie per il contenimento del disagio con conseguenti riflessi sul sistema sanitario - ed il 30 aprile 2020;
- b) di articolare in due fasi il processo di individuazione del personale avente titolo alla corresponsione del compenso temporaneo regolato dall'art. 36 e la determinazione del suo ammontare;
- c) di stabilire che la prima fase sarà disciplinata già con il presente atto deliberativo e coinvolgerà il seguente personale che opera:
 - c1) presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, personale medico, dirigenziale e di comparto sanitario (infermieri, professioni sanitarie e operatori socio sanitari, autisti soccorritori, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato) direttamente impegnati nell'assistenza a pazienti COVID (si tratta in generale del personale impegnato in unità operative di degenza COVID, di trentino emergenza 118, osservazione breve COVID, pronto soccorso linee COVID, assistenza domiciliare a COVID, riabilitazione a COVID), indagini strumentali a COVID, (microbiologia per tamponi e diagnostica per immagini), indipendentemente dalla unità operativa di originaria appartenenza. E' assimilato il personale sanitario in missione presso le RSA con pazienti COVID e il personale in somministrazione;
 - c2) presso le Aziende pubbliche di servizi alla persona (A.P.S.P.) personale sanitario, socio-sanitario e ausiliario direttamente impegnato nell'assistenza ad ospiti COVID;
 - c3) presso i reparti ospedalieri "COVID" dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari o presso le RSA, destinatarie delle disposizioni regolate dal presente atto deliberativo, in qualità di dipendente delle imprese esercenti attività socio/assistenziali per il quale ricorrono i requisiti qui specificati con conseguente assegnazione delle corrispondenti risorse ai soggetti datori di lavoro ai fini della erogazione a loro cura di quanto riconosciuto al proprio personale.
- d) di fissare in euro 8 lordi la misura oraria del compenso (con arrotondamento ad ora intera delle frazioni pari o superiori a trenta minuti) da riconoscere al personale individuato alla precedente lettera c) per le attività prestate nel periodo 17/03/2020-30/04/2020. Ai fini della corresponsione di detto compenso sono assimilabili all'effettivo servizio le assenze del personale per malattia da COVID 19 e sintomatologia grave a seguito di contagio intervenuto in occasione di attività sanitarie, per il quale vi sia stato il ricovero ospedaliero; in tal caso il compenso è commisurato alla durata della normale prestazione giornaliera/settimanale ed il periodo da considerare è quello del ricovero e del periodo di

malattia, antecedente e successivo al ricovero stesso. Il compenso è riconosciuto in misura eguale a tutto il personale indipendentemente dal ruolo e dalla qualifica rivestiti, nella considerazione che l'impatto, in termini di rischiosità per la salute e difficoltà a svolgere la propria funzione, sia stato analogo per tutti gli operatori individuati alla lettera c). Il compenso è cumulabile con tutte le altre eventuali indennità e trattamenti economici in godimento da parte del personale beneficiario.

- e) di rinviare ad un successivo provvedimento l'individuazione di ulteriore personale che è stato oggetto di significativo coinvolgimento nel contesto emergenziale conseguente alla pandemia e è pertanto meritevole di una specifica remunerazione. L'adozione del relativo provvedimento avrà luogo non appena saranno portate a compimento, da parte dell'Azienda sanitaria e delle RSA coinvolte, le necessarie operazioni di individuazione dei dipendenti interessati alla prima fase e di esatta quantificazione della relativa spesa. Ciò consentirà alla Giunta provinciale di acquisire ogni elemento utile al fine di stabilire criteri e misure di attribuzione del compenso temporaneo al restante personale coinvolto nell'emergenza. In tale contesto troverà collocazione anche il personale regolato al comma 3 del pluricitato art. 36, ed in particolare i medici (medicina generale-pediatri di libera scelta-continuità assistenziale) convenzionati con il Servizio Sanitario Provinciale, anche mediante il sistema tariffario;
- f) di demandare al Dipartimento salute e politiche sociali, di assumere idonee iniziative per il perseguimento di intese con le strutture ospedaliere private accreditate, gli ospedali classificati e gli altri soggetti privati convenzionati con la Azienda provinciale per i servizi sanitari, coinvolti nel contrasto all'emergenza COVID 19, al fine di individuare iniziative analoghe a quelle esposte ai punti precedenti per la remunerazione del personale ivi operante.

Alla copertura delle spese derivanti da questa deliberazione si provvede secondo quanto indicato dal comma 4 dell'articolo 36 della l.p. 3/2020.

Tutto ciò premesso,

sentite le Organizzazioni sindacali rappresentative del personale interessato da questa deliberazione,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l'art. 36 legge provinciale n. 3 di data 13 maggio 2020;
- a voti unanimi, espressi nella forme di legge,

d e l i b e r a

- 1) di articolare in due fasi, per le motivazioni esposte in premessa, il processo di individuazione del personale avente titolo alla corresponsione del trattamento economico temporaneo previsto dall'art. 36 della legge provinciale n. 3 di data 13 maggio 2020 per il personale coinvolto nell'emergenza COVID-19;
- 2) di fissare l'arco temporale di corresponsione del compenso tra la data del 17 marzo 2020 ed il 30 aprile 2020;
- 3) di dare mandato all'Azienda di individuare, secondo quanto contenuto in premessa per la parte di diretta competenza, il personale beneficiario dell'indennità nella prima fase di

- erogazione e di procedere conseguentemente all'erogazione dei compensi nel prossimo mese di giugno del proprio personale;
- 4) di dare mandato ad UPIPA di individuare, distintamente per APSP ai fini della corresponsione del compenso, il personale ivi operante (sia dipendente che personale di cui alla lettera c3 delle premesse) nonché la quantificazione delle ore e di trasmettere tali informazioni al Dipartimento salute e politiche sociali ai fini dell'adozione del provvedimento di ripartizione delle risorse;
 - 5) di fissare in euro 8,00 lordi la misura oraria del compenso attribuibile al personale di cui alla lettera c) delle premesse, erogabile con le modalità specificate alla lettera d) delle premesse stesse;
 - 6) di rinviare ad un successivo provvedimento l'individuazione dell'ulteriore personale che è stato significativamente coinvolto nel contesto emergenziale conseguente alla pandemia ed è pertanto meritevole di una specifica remunerazione. In tale contesto troverà collocazione anche il personale regolato al comma 3 del pluricitato art. 36, ed in particolare i medici convenzionati con il Servizio Sanitario Provinciale;
 - 7) di demandare al Dipartimento salute e politiche sociali, di assumere idonee iniziative al fine di raggiungere apposite intese con le strutture ospedaliere private accreditate, gli ospedali classificati e gli altri soggetti privati convenzionati con la Azienda provinciale per i servizi sanitari, coinvolti nell'emergenza COVID 19, al fine di individuare iniziative analoghe a quelle oggetto del presente atto deliberativo per la remunerazione del personale ivi operante;
 - 8) di dare atto che in relazione a quanto previsto dall'articolo 1 del D.L. n. 66/2014 e dall'articolo 1 del D.L. 3/2020, l'importo di cui al punto 5) potrà essere adeguato al fine di sterilizzare gli eventuali effetti derivanti dall'applicazione della suddetta normativa;
 - 9) di dare atto che questo provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio provinciale e di stabilire, ai sensi del comma 4 dell'art. 36 della L.P. 3/2020, che alla spesa derivante dal presente provvedimento è data copertura con i fondi accantonati sul Bilancio dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari – conti SP PBA230 e SP PDA360 – e di dare atto che all'erogazione delle risorse alle RSA, necessarie alla liquidazione dei compensi a favore del personale ivi operante, provvederà il Dipartimento Salute e politiche sociali a valere sui citati fondi mediante recepimento nell'ambito della deliberazione di Riparto SSP 2020.

Adunanza chiusa ad ore 14:14

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper